

Agevolazioni fiscali per ricercatrici, ricercatori e docenti che trasferiscono la residenza in Italia

I requisiti dell'attività svolta all'estero e della non occasionale residenza all'estero

Per quanto concerne il requisito relativo all'attività di ricerca o docenza svolta all'estero, la stessa non deve essere stata necessariamente svolta nei due anni immediatamente precedenti il rientro, essendo sufficiente che l'interessata/o abbia l'abbia svolta per un periodo minimo ed ininterrotto di almeno ventiquattro mesi. Per la docenza tale periodo si intende compiuto qualora l'attività sia stata svolta per due anni accademici continuativi. (circolare AdE n. 17/E/2017 parte II, par. 1.2)

Dalle disposizioni sull'attività svolta all'estero deriva l'indicazione relativa alla durata della non occasionale residenza all'estero che deve coprire almeno un biennio continuativo. Diversamente da quanto stabilito per l'attività di ricerca o docenza, il biennio di residenza estera deve avere una specifica collocazione temporale negli ultimi due anni immediatamente precedenti quello in cui viene acquisita o riacquisita la residenza in Italia.

Inoltre l'amministrazione finanziaria (circolare AdE n. 17/E/2017 parte II par. 3.1 a cui fa rimando il par. 1.2) fa riferimento alla necessità della sussistenza di un collegamento tra il trasferimento della residenza in Italia e l'avvio di un'attività lavorativa avente per oggetto la ricerca o docenza in Italia. Il lasso temporale tra il trasferimento della residenza e l'avvio di un'attività agevolabile in Italia, quale che sia l'ordine in cui si verificano, non deve essere tale da rendere insussistente il collegamento tra i due eventi.